



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 12-11-2013 n. 177**

**Oggetto: Servizio Entrate. Autorizzazione a proporre domanda tardiva di ammissione al passivo. Determinazioni.**

---

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno Dodici (12) del mese di Novembre, alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

***Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Sandro Fallani ,  
Andrea Giorgi , Gabriele Coveri***

**ASSENTI** i Sigg.ri:

***Simone Gheri***

---

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Vice Sindaco **Alessandro Baglioni**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con Sentenza del 18.01.2012 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società omissis;
- Considerato che il Comune di Scandicci ha notificato al curatore fallimentare, in data 23.09.2013, l' avviso di accertamento relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l' anno 2011, dal quale sorge la sussistenza di un credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della società omissis per un importo pari a € 2.006,55=;
- Preso atto che, successivamente alla notifica del provvedimento sopra richiamato, in data 18.10.2013, ns. prot. n. 39409, è pervenuta una comunicazione del curatore fallimentare con la quale l'ufficio veniva informato della dichiarazione di fallimento della società omissis;
- Dato atto che ai sensi dell'articolo 101, comma 4, L.F, le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, decorsi i termini di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono comunque ammissibili fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile;
- Rilevato che prima della nota sopra richiamata non è pervenuta a questa Amministrazione nessuna comunicazione da parte del curatore fallimentare relativa alla società omissis, diversamente da quanto previsto dall'articolo 92 della legge fallimentare e dall'articolo 10, comma 6, del D.lgs 504/1992;
- Considerato che il Comune di Scandicci soltanto in data 18.10.2013 è venuto a conoscenza dello stato di fallimento della società omissis e che pertanto il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo è dipeso da causa a lui non imputabile;
- Tenuto conto altresì dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 11930 del 17.05.2010 e n. 7826 del 05.04.2011) per cui il mancato richiamo, da parte del legislatore, dell'ICI nell'elenco dei crediti privilegiati previsti dall'articolo 2752 del Codice Civile, ultimo comma, fosse da riferire al fatto che tale imposta, istituita con il D.Lgs. 504/92, non potesse essere ricompresa nell'allora vigente testo Unico per la finanza locale (R.D. 14.09.1931 n. 1175);

- Considerato che l'articolo 13, comma 13 del DL 201/2011 ha precisato che ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile sopra richiamato il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali e quindi anche all'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Ritenuto opportuno richiedere l'ammissione, seppur tardiva, dei crediti di cui sopra allo stato passivo del fallimento in oggetto;
- Tenuto conto che la rappresentanza del Comune nelle vicende giudiziarie spetta al Sindaco pro tempore, il quale provvederà a delegare la rappresentanza alla Dott.ssa Donatella Damiani, Dirigente del Settore Entrate e Promozione Economica la quale procederà a curare il deposito della domanda di ammissione al passivo dei crediti vantati secondo quanto previsto dall'articolo 101 L.F.;
- Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 67, comma 4 , del vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime,

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Scandicci a presentare la domanda di ammissione al passivo ex art. 101 L.F., al fine di ottenere l'insinuazione del credito pari a € 2.006,55= vantato dal Comune di Scandicci nei confronti della società omissis con il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili di cui all'art. 2752, ultimo comma C.C.
- 2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Scandicci a delegare la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale alla Dott.ssa Donatella Damiani, Dirigente del Settore Entrate e Promozione Economica la quale procederà a curare il deposito della domanda di ammissione al passivo del credito vantato.

Quindi

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime,

**DELIBERA**

- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 267.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
***F.to Marco Pandolfini***

IL VICE SINDACO  
***F.to Alessandro Baglioni***

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì